

Articolo 1 - Oggetto -

E' istituita nel Comune di Cison di Valmarino la tassa per i servizi relativi allo smaltimento RSU interni di cui all'articolo 2, terzo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché alle aree scoperte, indicate al comma 3° del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge.

Per le aree scoperte (escluse le pertinenze di civili abitazioni), a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste per legge.

La tassa è altresì dovuta per le abitazioni coloniche e i fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita, di cui all'art. 62 del D.L.vo 507 del 1993 comma 1°.

Articolo 2 - Zone di applicazione -

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone di territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani vanno comunque considerati limiti delle zone di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni e altri nuclei abitati), compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nei parametri determinati ai sensi degli art. 3 e 8 del D.P.R. n. 915 del 1982.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ed insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento per i Servizi di Raccolta e smaltimento RSU.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a 450 metri.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio pubblico di raccolta, quando di fatto, detto servizio è attuato.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga per più di 30 giorni, determinando situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Articolo 3 - Presupposto della tassa -

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e seg. del D.L.vo n. 507 del 1993.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite all'uso cui i medesimi sono destinati.

Articolo 4 - Aree tassabili -

Sono soggetti alla tassa:

- 1 - tutti i vani interni delle abitazioni sia principali (camere, cucine, salotti) che accessori (anticamere, ripostigli, ...), nonché le dipendenze anche se interrato e/o separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ...). **Sono escluse dalla tassa le scale e le serre a terra, le stalle e i fienili, i ricoveri attrezzi agricoli** funzionali all'attività agricola in atto;
- 2 - tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari e simili;
- 3 - tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi e d a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene delle persone e domestici (Alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari);
- 4 - tutti i vani principali ed accessori adibite all'esercizio di albergo, ristoranti, pensione e casa di cura;
- 5 - tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da the, di latterie, di gelaterie e simili;
- 6 - tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
- 7 - tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di istruzione e di educazione anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;
- 8 - tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazione, con l'esclusione dei locali in cui si formano rifiuti speciali e tossico-nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;

- 9 - tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;
- 10 - tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa a suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree scoperte, i capannoni, le tettoie e simili;
- 11 - tutte le aree adibite a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburanti, nonché qualsiasi altra, area scoperta, salvo le riduzioni di superficie previste dalla legge.

Articolo 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo -

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre ai vani e alle aree indicate all'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali di cui all'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli Enti, Società od Associazione aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Amministrazione di condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni, locate occasionalmente e comunque per periodi fino a 11 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Articolo 6 - Locali ed aree non utilizzate -

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e/o utenze (gas, luce, acqua).

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, impianti, attrezzature e comunque quando risulti rilasciata licenza od autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

Articolo 7 - Tassa giornaliera di smaltimento -

E' istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.L.vo 507 del 1993 e successive modificazioni, la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento RSU prodotti da coloro che occupano o detengono anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, la tassa smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni per anno solare anche se ricorrenti.

la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, **maggiorata del 50%**.

La tassa, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.L. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Su richiesta motivata, previo eventuale accertamento da parte del Comune, sono applicate le riduzioni di cui all'art. 16, primo comma.

TARIFFA

Articolo 8 - Approvazione tariffe -

La Giunta comunale delibera le tariffe per l'anno successivo secondo quanto disposto dall'art. 69 del D.L.vo 509 del 1993 e eventuali successive modificazioni.

La mancata assunzione della deliberazione nei termini suddetti comporta l'applicazione delle tariffe in vigore.

Articolo 9 - Tariffazione -

La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.L.vo 507-1993, è commisurata ad anno solare, alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei

rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte: le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano per eccesso.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa dei rifiuti.

Per i locali adibiti ad abitazione vengono applicati i seguenti coefficienti di riduzione:

- locali adibiti ad abitazione occupata da **una** persona: **coeff. 0,70**
- locali adibiti ad abitazione occupata da **2** persone: **coeff. 0,85**
- locali adibiti ad abitazione con **3 o più** persone: **coeff. 1**

Per i locali in cui la frazione secca dei rifiuti venga raccolta separatamente da quella umida, quando quest'ultima venga **trattenuta e compostata in proprio** (Composter, concimaia, ...), ai coefficienti di cui al comma precedente viene applicato il seguente **coefficiente: 0,70**.

Articolo 10 - Aree verdi -

Per le aree scoperte adibite a verde la tassa si applica alla parte eccedente i mq. 200 ed in misura del 25% del totale.

Qualora per le aree di cui al comma precedente l'utente si impegni formalmente, con dichiarazione scritta presentata all'Amministrazione Comunale, al trattamento domestico, tramite compostaggio o cumulo degli sfalci ed erbacce, previo eventuale accertamento da parte di un incaricato del Comune, **viene applicata l'esenzione della tassa**.

Articolo 11 - Tariffe per particolari condizioni d'uso -

Si applica la **riduzione** del:

- **20%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicano l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- **20%** per locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Le riduzioni tariffarie di cui sopra, non sono cumulabili, ad eccezione di quanto previsto all'art. 2 del presente regolamento per la distanza dal più vicino punto di raccolta. Sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a

comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Articolo 12 - Classificazione dei locali e delle aree -

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2° del D.L.vo 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione come segue:

- A) Musei, archivi, attività di istituzione culturali, politiche, religiose.
Scuole private di ogni ordine e grado.
Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
Autonomi depositi stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, spese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.
- B) Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi divertimento.
- C) Abitazioni private.
Attività ricettivo alberghiere.
Collegi, case di vacanza, convivenza.
- C1) Abitazioni private in cui la superficie dei vani accessori (garages, granai, cantine, soffitte, porticati, tettoie, annessi rustici) anche se distinti dal corpo principale incida in misura superiore al 50% del totale).
- D) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
Circoli sportivi e ricreativi.
- E) Attività di produzione artigianale o industriale.
Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
Attività artigianali di servizio.
- F) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service e simili; mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
Per i locali e le aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più corrispondente.

Articolo 13 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione -

La tassa è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'art. 5.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

Articolo 14 - Aree promiscue -

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui si svolge un'attività economica e professionale, è stabilita dal presente regolamento che la tassa è dovuta in base alla prevista tariffa per la specifica attività, ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ESENZIONI

Articolo 15 - Locali ed aree esenti -

Sono esenti dal pagamento della tassa, art. 62 comma 2° del D.L.vo 507 del 1993, coloro che occupano o detengono locali od aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

- Locali dichiarati inagibili ai fini della sicurezza delle persone, purché ne sia stata fatta regolare denuncia sulle apposite schede predisposte dall'Amministrazione comunale, e l'inagibilità si comprovata all'atto della denuncia da certificazione di Ingegnere, Architetto o Geometra iscritti All'Albo.

Articolo 16 - Esenzioni particolari -

L'Amministrazione concede le riduzioni tariffarie in favore degli utenti che nelle loro attività produttive adottano misure atte a limitare la produzione di rifiuti o agevolano lo smaltimento, come riportate, a livello esemplificativo, nella tabella allegata sub "A" al presente regolamento.

Sono esenti dalla tassa:

A - I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di **culti ammessi nello stato**, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

B - I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto o concorra a sostenere le spese di funzionamento; **le scuole pubbliche e materne private.**

C - I locali e le aree occupati e/o di proprietà di un anziano ultrasessantacinquenne, solo o con coniuge a carico pure in età superiore ai 65 anni, di accertata indigenza e comunque

con reddito proveniente esclusivamente da pensione minima sociale o pensione minima dell'I.N.P.S. - L'Amministrazione Comunale, **concederà l'esenzione della tariffa**, su richiesta dell'interessato, a seguito di opportuni accertamenti. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall'eventuale abitazione di proprietà.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 D.L.vo 507/93, sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 17 - Denuncie -

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il venti gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio Comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti di contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa..

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna ed ogni altra informazione utile alla determinazione della tariffa e delle eventuali riduzioni o esenzioni.

Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 18 - Funzionario responsabile -

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta Comunale è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

Articolo 19 - Ricorsi -

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione Tributaria Regionale di cui all'art. 1 del D.L.vo 31.12.1992 n.

545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giuste disposizioni sul processo tributario contenute nel D.L.vo 31.12.1992 n. 546.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Disposizioni finali -

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8.6.1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 76 del D.L.vo n. 507 del 1993.

Articolo 21 - Rinvio -

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

Articolo 22 - Entrata in vigore -

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.